

ALLEGATO 49LEG.1

Valutazione specifica sul rischio legionellosi



PREMESSA

Il Datore di Lavoro nello sviluppo del documento atto a valutare i rischi per i lavoratori (DVR), deve specificatamente: *“evidenziare per luogo o ambiente di lavoro se esiste o meno **rischio di esposizione ad agenti biologici** dei lavoratori e quali siano le misure tecniche, organizzative procedurali attuate o da dovere attuare per evitare l’esposizione, individuando e definendo i necessari interventi di protezione”* (rif. Legisl. art. 78 di cui all’art. 4, comma 1 del T.U. 81/08). *E’ ritenuto responsabile chi OMETTE di fare un documento di rischio, ma anche chi produce un documento incompleto, inadeguato o insufficiente. Esiste l’obbligo di realizzare le misure di prevenzione al meglio della tecnologia disponibile.*

Fonte: Raffaele Guariniello Procuratore Aggiunto Torino

LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

- Titolo X Art. 271 D.Lgs. 81/08 –
- Linee Guida prevenzione legionellosi 7/5/2015
- Art. 590 Codice Penale - Capo II: dei delitti di comune pericolo mediante frode
- Art. 438 Epidemia: Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni e' punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica l'ergastolo (1).
- Art. 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari: Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione ..., e' punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo (Art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica);
- Art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica: Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 e' punito: 1) con la reclusione da 3 a 12 anni ...; 2) con la reclusione da 1 a 5 anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
- D.Lgs 31/2001 e successive modificazioni - l'amministratore di condominio e' responsabile della qualità dell'acqua erogata dal contatore principale alle utenze;
- Linee Guida per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi del 7/5/2015:” L’amministratore di condominio è responsabile civilmente e penalmente della qualità microbiologica dell'acqua con particolare riferimento alle contaminazioni da Legionella”.

SANZIONI:

Per la mancata o incompleta valutazione del rischio biologico legionellosi (D.Lgs. 81/2008), in ottemperanza all'ordinanza comunale sulla sorveglianza e il controllo della legionellosi, si incorre in una Sanzione pecuniaria da euro 25,00 a 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 n. e ss.mm.i);

Se dalla non ottemperanza dell'ordinanza dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia, derivano Lesioni Personali si applica l'Art. 590 Codice Penale: "Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309,00.

Tutti i casi di Legionella segnalati all'interno di strutture ricettive, vengono inseriti in una banca dati europea (ELDSNet) in modo da permettere ai tour operator di escluderle dalle mete programmate.

IL SERVIZIO COMPRENDE:

- 1) Sopralluogo tecnico per l'identificazione del rischio potenziale;
- 2) Stesura del Documento di Valutazione del Rischio Legionellosi;
- 3) Campionamenti e ricerca di legionella in ambito idrico ed aeraulico;
- 4) Relazione tecnica sugli esiti analitici;
- 5) Informazione, Formazione e Addestramento relativo al rischio legionellosi;

ESCLUSIONI

Il servizio non comprende:

- 1) Analisi micro-biologiche;
- 2) Assistenza tecnica e consulenza in loco per eventuali interventi di bonifica;
- 3) Misure di adeguamento a strutture ed impianti interessati;
- 4) Rilascio di attestato di partecipazione alla formazione specifica rischio legionellosi;
- 5) Comunicazione istituzionale sulle misure preventive adottate da esporre per la clientela;
- 6) Monitoraggio periodico ove previsto;
- 7) Quanto non espressamente descritto;

GARANZIE AGGIUNTIVE PER L'UTENTE

- 1) Le procedure tecniche ed i controlli adottati da Proteggi S.r.l. rispondono ai requisiti del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000;
- 2) Il personale tecnico di Proteggi srl è competente, qualificato e costantemente aggiornato per garantire una pronta ed attenta risposta alle esigenze del cliente ed alle normative di riferimento;
- 3) Proteggi S.r.l si avvale del servizio di aziende partner accuratamente selezionate e collaudate a garanzia dello standard di qualità molto elevato erogato dal proprio personale;
- 4) Tutti i servizi di assistenza tecnica sono garantiti con polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice;